


51277/16



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE



Composta da:

STEFANO PALLA
GRAZIA LAPALORCIA
CARLO ZAZA
ENRICO VITTORIO STANISLAO
SCARLINI
PAOLO MICHELI

- Presidente -

CAMERA DI CONSIGLIO
DEL 19/10/2016

Sent. n. sez.
1380/2016

REGISTRO GENERALE
N.32070/2016

- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI
FIRENZE

nei confronti di:

(omissis) nato il (omissis)

avverso l'ordinanza del 11/11/2015 del TRIB. LIBERTA' di FIRENZE

sentita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO
SCARLINI;

letta/sentite le conclusioni del PG MARILIA DI NARDO *che conclude per*

l'assoluzione

(omissis)
Udit i difensori Avv.;

relazione

che conclude per l'assoluzione

RITENUTO IN FATTO

1 - Con ordinanza dell'11 novembre 2015 il Tribunale di Firenze, sezione per il riesame, annullava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pistoia che aveva applicato a (omissis) la misura cautelare degli arresti domiciliari per tutti gli addebiti ascrittigli, escludendola in relazione al capo C dell'imputazione (difettando il requisito della gravità degli indizi) e sostituendola con l'obbligo di presentazione periodica alla polizia giudiziaria in relazione ai capi A e B (per una diversa valutazione delle esigenze di cautela).

1 - 1 - Cei era accusato:

- al capo A del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per avere - quale socio indiretto (della società controllante), consigliere delegato (dal 1996 al 2012), amministratore di fatto (fino al 2014), socio unico (durante la liquidazione) della spa (omissis) ammessa al concordato preventivo con decreto dell'8 novembre 2012, depositato il 22 novembre 2012, ed ancora, come amministratore unico della collegata spa (omissis) amministratore delegato della spa (omissis) socio indiretto ed amministratore di fatto della ltd. (omissis) ed amministratore di fatto della (omissis) - distratto o dissipato risorse della società insolvente avendo finanziato per oltre 16 milioni di euro, fra il 2007 ed il 2011, le società (omissis) aventi sede in (omissis) e (omissis) a fronte di corrispettivi inconsistenti ed inesigibili;

- al capo B, del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per avere, nelle qualità sopra indicate, distratto o dissipato risorse della (omissis) spa pari ad oltre 1,8 milioni di euro avendo corrisposto alla spa (omissis) un canone di locazione eccessivo per l'affitto di quattro capannoni industriali;

- al capo C, del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per avere, nelle qualità di cui sopra (ed anche quale amministratore delegato della spa (omissis) assuntore del concordato), dopo che la (omissis) spa era stata ammessa al concordato preventivo (l'8 novembre 2012), distratto o dissipato risorse della fallita e precisamente per quasi due milioni di euro derivanti dalla differenza del prezzo di vendita dell'azienda alla (omissis) ed il suo reale valore economico, per oltre otto milioni di euro per la cessione a minor prezzo alla (omissis) dell'attivo patrimoniale, per quasi un milione di euro ancora per la cessione alla (omissis) della partecipazione nella (omissis)

1 - 2 - Il Tribunale aveva ritenuto privi di rilievo penale i fatti contemplati nel capo C perché post-concordatari e comunque coperti dal decreto di omologa del Tribunale (del concordato preventivo) del 7 novembre 2013, al quale si era giunti con il parere favorevole del comitato dei creditori, del commissario giudiziale e con l'autorizzazione del giudice delegato.

Quanto ai capi A e B riteneva prospettabili le sole esigenze di cautela prevista dalla lettera c) dell'art. 274 cod. proc. pen. che potevano essere salvaguardate anche dalla individuata misura non custodiale (l'obbligo di presentazione periodica alla polizia giudiziaria).

2 - Avverso la predetta ordinanza propone ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia, articolando le proprie doglianze in due motivi.

2 - 1 - Con il primo lamenta la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 110 cod. pen., 236, 223, 216 l. fall., ed il difetto di motivazione in ordine alla decisione del Tribunale sull'irrelevanza penale dei fatti descritti al capo C.

L'unica esenzione penale prevista dalla legge è contenuta nell'art. 217 bis l. fall. che fa però esclusivo riferimento ai fatti di bancarotta preferenziale e di bancarotta semplice e non agli addebiti di bancarotta fraudolenta.

La giurisprudenza di legittimità ha affermato come non sia possibile chiamare il liquidatore del concordato a rispondere dei delitti di bancarotta sia perché egli non è citato nell'art. 236 l. fall., sia perché non ha rapporto organico con la società sottoposta alla procedura, ma l'indagato era anche l'amministratore di diritto e di fatto delle altre società interessate e comunque avrebbe potuto consumare la condotta di rilievo penale quale estraneo concorrente nel reato proprio piuttosto che quale liquidatore del concordato.

E anche nel concordato preventivo deve assicurarsi la corretta rappresentazione del patrimonio posto a garanzia dei creditori e debbono pertanto punirsi le condotte che ne sottraggano una parte.

(omissis) tramite il controllo di diritto o di fatto di tutte le società interessate, aveva posto in essere le attività distrattive descritte nei primi due capi di imputazione ed aveva poi perseguito lo stesso intento spoliativo della fallita a vantaggio di altre società del gruppo con le condotte descritte al capo C.

Dalle indagini era poi emerso che l'indagato, e la moglie, avevano avuto, in quegli stessi anni, ampie disponibilità finanziarie personali.

L'indagato aveva poi attuato condotte di occultamento di quanto realizzato e riportato al capo C, per cui risultava del tutto viziata l'approvazione degli organi fallimentari. Del resto il commissario giudiziale aveva espresso critiche precise ad una serie di operazioni concluse dalla fallita con le parti correlate, tanto da prospettare azioni risarcitorie. Aveva lamentato l'eccessività del canone di locazione corrisposto alla (omissis) e la sottostima di quanto era stato ceduto.

2 - 2 - Con il secondo motivo deduce la violazione di legge ed in particolare degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. in riferimento al giudizio sulla sussistenza delle esigenze di cautela che doveva essere riformulato anche in relazione al



fatto che, ritenuto connotato dalla prevista gravità il quadro indiziario relativo al capo C, le condotte ivi richiamate erano assai recenti e consentivano pertanto di ritenere ancor più attuale il pericolo di reiterazione della condotta.

3 - Il difensore dell'indagato presentava memoria nella quale chiedeva che il ricorso del pubblico ministero fosse dichiarato inammissibile o fosse rigettato.

Ricordava che la medesima ordinanza del Tribunale per il riesame era stata oggetto di ricorso da parte della difesa dell'indagato e il processo si era discusso innanzi alla Corte di cassazione all'udienza del 4 marzo 2016 e la motivazione era stata depositata l'8 luglio 2016.

Così che:

- il ricorso del pubblico ministero era inammissibile perché non dotato del requisito dell'autosufficienza in quanto non si era dato conto delle successive vicende cautelari;

- il ricorso era comunque infondato perché le osservazioni difensive che il Tribunale, nell'ordinanza impugnata, aveva ritenuto condivisibili si fondavano sia sulla preclusione derivante dall'intervenuto decreto di omologa, sia sulle considerazioni fatte dal giudice delegato al concordato preventivo, che aveva ricordato come tutti i passaggi patrimoniali fossero avvenuti con il rilascio dei necessari pareri e nulla osta e che, in tale ambito, l'azienda ceduta a (omissis) (omissis) spa era stata fatta al prezzo di euro 1.890.000,00 e ciò anche in esecuzione di una clausola inserita nel precedente contratto di affitto dell'azienda medesima.

Il commissario aveva avvertito che, sul libero mercato, si sarebbe potuto ottenere un corrispettivo migliore ma ciò nonostante si era deciso di procedere alla ricordata cessione.

Insussistenti erano poi le esigenze di cautela tanto che anche la minore misura era stata revocata.

4 - Il difensore dell'indagato presentava istanza per l'acquisizione del fascicolo al fine di consentire alla Corte di Cassazione di consultare gli atti difensivi, la richiesta di riesame e gli atti allegati, i motivi aggiunti e gli atti allegati, depositati davanti al Tribunale di Firenze che aveva pronunciato l'ordinanza oggetto del ricorso della pubblica accusa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso proposto dalla pubblica accusa è fondato.

1 - Questa Sezione, con la sentenza n. 28672 del 04/03/2016, aveva deciso sul ricorso del difensore dell'imputato (omissis) contro la medesima ordinanza qui impugnata dal pubblico ministero, annullandola in relazione al requisito della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza relativi ai capi A e B, avendo rinvenuto lacune motivazionali nella decisione del Tribunale.

2 - Analoghe lacune si rinvengono, decidendo sul ricorso della pubblica accusa, anche nell'impianto motivazionale relativo al capo C.

Nell'ordinanza impugnata, infatti, si assume la non configurabilità del delitto contestato al capo C perchè si tratta di fatti post-concordatari che si assumevano comunque coperti dal decreto di omologa del concordato del 7 novembre 2013 a cui si era pervenuti con l'approvazione del comitato dei creditori, del commissario giudiziale e con l'autorizzazione del giudice delegato.

Infondata è, innanzitutto, la pretesa della difesa dell'imputato che questa Corte acquisisca gli atti di parte che il Tribunale aveva mostrato di condividere, sia perchè il giudice aveva espressamente chiarito che ne condivideva l'assunto nei limiti che espressamente esplicitava, senza operare, quindi, ulteriori rinvii agli atti di parte, sia perchè nel disco allegato agli atti se ne rinviene la copia informatica. Come è infondata la richiesta di dichiarare inammissibile il ricorso, che non sarebbe autosufficiente perchè non darebbe conto delle vicende cautelari successive alla pronuncia del Tribunale impugnata, posto che il pubblico ministero ha sollecitato una pronuncia sul rilievo penale (e sulle conseguenti esigenze di cautela) della condotta descritta al capo C, un punto che non può avere formato oggetto di altre successive pronunce cautelari visto che la misura per tale capo era stata annullata dall'ordinanza oggetto del presente ricorso.

3 - Il Tribunale ha fondato la propria decisione sulla apodittica considerazione che le condotte descritte al capo C, la cui materialità non poneva in dubbio, non costituissero reato perchè si trattava di "fatti post-concordatari" e comunque "coperti" dal successivo decreto di omologa del concordato a cui si era giunti il 7 novembre 2013 con il parere favorevole del comitato dei creditori e del commissario giudiziale e con l'autorizzazione del giudice delegato.

Con ciò finendo per affermare che le condotte di spoliazione di una società ammessa al concordato preventivo non abbiano comunque rilievo penale o che lo perdano a seguito dell'omologa dello stesso.

Introducendo così una causa di giustificazione che l'ordinamento non prevede.

L'art. 217 bis l. fall., infatti, esclude la responsabilità per le operazioni compiute in esecuzione di un concordato preventivo solo quando di ipotizzi la commissione del delitto di bancarotta preferenziale o di bancarotta semplice e non quando si ravvisino fatti concretanti un delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale.

Vero è che questa Corte ha escluso la punibilità per i delitti di bancarotta fraudolenta, ai sensi dell'art. 236 l. fall., del liquidatore nominato nel concordato preventivo con cessione di beni (così Sez. U, n. 43428 del 30/09/2010, Corsini, Rv. 248381), per non essere lo stesso espressamente menzionato nella norma,

ma resta la previsione di responsabilità degli altri soggetti elencati nel comma secondo dello stesso art. 236 l. fall., e ciò non solo per i fatti antecedenti all'ammissione al concordato ma anche per quelli successivi (posto che altrimenti l'affermazione della irresponsabilità del liquidatore giudiziale, nominato con l'ammissione del concordato, non avrebbe avuto ragion d'essere).

Non vi è pertanto un'area di irresponsabilità penale, di carattere oggettivo, per i fatti spoliativi commessi dopo l'ammissione al concordato.

4 - Si deve allora considerare che (omissis) è accusato di avere consumato le condotte di bancarotta descritte al capo C non come liquidatore giudiziale della spa (omissis) (qualità che viene invece attribuita al coindagato (omissis) , ma come amministratore di fatto della stessa e come amministratore di diritto e di fatto delle società collegate (che avevano beneficiato delle condotte spoliative) e che, in tali diversificati ruoli, avrebbe indotto gli organi concorsuali ad approvare le indicate operazioni, aventi natura distrattiva.

Tutte circostanze, ed ipotesi d'accusa, che il Tribunale del riesame non aveva affatto considerato.

Si impone pertanto un nuovo più approfondito esame sulla sussistenza del quadro indiziario del delitto contestato al (omissis) al capo C della rubrica. Al'esito del quale dovranno essere riconsiderate le esigenze di cautela.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Firenze, sezione per il riesame, disponendo la trasmissione integrale degli atti.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2016.

Il Consigliere estensore

Enrico Vittorio Stanislao Scarlini



Il Presidente

Stefano Palla

